

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
569/2017/E/IDR**

**APPROVAZIONE DI QUATTRO VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI TARIFFE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: D.P.R. 244/2001);
- la sentenza della Corte costituzionale 335 del 2008;
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio

(MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante “Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 586/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 06 febbraio 2014, 29/2014/E/idr, recante “Approvazione di tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 29/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr, recante “Approvazione di sette verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 432/2015/E/idr, recante “Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe idriche per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015” (di seguito: deliberazione 432/2015/E/idr);
- la deliberazione 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/R/idr, recante “Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico

integrato per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 328/2016/R/idr);

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95”;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che “le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni”;
- l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 244/2001 stabilisce che i funzionari dell'Autorità incaricati di procedere ad accessi o ispezioni hanno il potere di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la tariffa del servizio idrico integrato (SII) è predisposta sulla base della documentazione e delle informazioni inviate dai gestori nel contesto del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/idr e dei relativi aggiornamenti disposti dal comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/idr e dei commi 7.1 e 7.2 della deliberazione 664/2015/R/idr;
- con i commi 7.2 e 8.1 della deliberazione 664/2015/R/idr, l'Autorità ha stabilito, in particolare, che le componenti per il calcolo delle tariffe degli anni 2017, 2018, 2019, calcolate in prima approssimazione sulla base dei dati dell'ultimo bilancio disponibile, siano riallineate ai dati di bilancio dell'anno *a-2*, e comunicate all'Autorità entro il 31 marzo 2018;
- i commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 664/2015/R/idr stabiliscono che la predisposizione tariffaria - proposta dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente e trasmessa all'Autorità ai fini della relativa approvazione - necessita dell'adozione dello specifico schema regolatorio, composto dall'aggiornamento del programma degli interventi (PdI), del piano economico finanziario (PEF) e della convenzione di gestione;

- i corrispettivi da applicare all'utenza devono essere determinati dai gestori del SII applicando il moltiplicatore tariffario ϑ alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria secondo i criteri del comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2013; del comma 6.1 della deliberazione 643/2013/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2014; del comma 9.1 della deliberazione 664/2015/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2016;
- i gestori del SII sono tenuti a:
 - applicare le componenti tariffarie perequative istituite con la deliberazione 6/2013/R/com, per la copertura delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, (UI1) e con l'art. 33 del MTI-2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (UI2); la quantificazione di quest'ultima componente è in via di definizione;
 - addebitare alle utenze il deposito cauzionale nel rispetto delle modalità stabilite dalla deliberazione 86/2013/R/idr;
 - emettere documenti di fatturazione conformi all'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/idr;
- con la deliberazione 655/2015/R/idr e il relativo Allegato RQSII, l'Autorità ha disciplinato la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, mediante la definizione di standard specifici e generali di qualità omogenei sul territorio nazionale, che devono essere applicati dai gestori del SII a partire dal 1 luglio 2016, a eccezione dei gestori interessati da processi di aggregazione in corso per i quali l'Ente di governo dell'ambito ha facoltà di presentare istanza di deroga;
- con il comma 23.3 del MTI – 2, l'Autorità ha previsto la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard generali e specifici che devono essere garantiti dal gestore ai sensi della deliberazione 655/2015/R/idr se non già ricompresi nella Carta dei servizi;
- con la deliberazione 218/2016/R/idr, l'Autorità ha approvato il Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII), che reca un primo nucleo di disposizioni relative alla misura d'utenza, prevedendone l'applicazione dal 1 luglio 2016, con le specificazioni di cui al punto 2 della medesima deliberazione;
- l'Autorità ha riconosciuto un ruolo attivo agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti nei processi di determinazione tariffaria, disponendo, in particolare, con il comma 6.1 della deliberazione 585/2012/R/idr, il comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/idr e il comma 7.1 della deliberazione 664/2015/R/idr, che gli Enti di governo dell'ambito predispongono la tariffa, validando le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- in merito alla programmazione degli interventi, l'Autorità ha, tra l'altro, assegnato agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti il compito di attestare e motivare gli scostamenti tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2014 e 2015 e la somma degli investimenti realizzati, nonché tra le

previsioni di investimento comunicate per le annualità 2016 e 2017 nell'ambito del MTI e quelle che sono dettagliate nel PdI del MTI – 2, ai sensi dei commi 11.2 e 11.3 del MTI – 2;

- l'Autorità ha posto in capo agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti anche alcune responsabilità di regolazione decentrata, con la possibilità di definire obiettivi specifici migliorativi, specie in materia di qualità contrattuale, a partire da quelli standard fissati dall'Autorità e presentare istanze per il riconoscimento di oneri aggiuntivi riconducibili a miglioramenti qualitativi o variazioni nelle attività svolte dal gestore quali quelle dei commi 23.3 e 23.4 del MTI – 2;
- spetta altresì agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti individuare, con apposita ricognizione, le gestioni del SII, cessate ex lege e che esercitano il servizio in assenza di un titolo conforme alla normativa pro tempore vigente, da escludere dall'aggiornamento tariffario ai sensi del comma 10.1 della deliberazione 664/2015/R/idr;
- tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato sono state effettuate ai sensi della deliberazione 29/2014/E/idr, ulteriori verifiche ispettive della medesima tipologia sono state effettuate ai sensi delle deliberazioni 288/2014/E/idr (cinque verifiche), 432/2015/E/idr (quattro verifiche) e 329/2016/R/idr (quattro verifiche);
- in seguito alle verifiche ispettive di cui sopra l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato;
- le verifiche ispettive possono essere effettuate, oltre che nei confronti dei gestori del SII, anche nei confronti degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti, individuati con legge regionale, per ciascun territorio, tenuto conto dei compiti loro attribuiti da parte della regolazione idrica e fatta salva la possibilità di estendere le richieste di informazioni e i controlli agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti nel corso delle verifiche presso i gestori del SII;
- nel corso delle verifiche ispettive presso Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti individuati con legge regionale, le richieste di informazioni e i controlli possono essere estesi ai gestori del SII, tenuto conto che gli stessi trasmettono agli Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti i dati e le informazioni necessari per il calcolo della tariffa;
- le verifiche ispettive hanno, quindi, lo scopo di accertare peraltro:
 - la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori del SII all'Autorità, agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti;
 - il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Autorità con le deliberazioni in precedenza citate, con particolare riferimento all'applicazione dei corrispettivi applicati agli utenti per tutto il periodo considerato;
 - l'efficienza del servizio di misura, ivi incluso lo stato delle connesse infrastrutture, anche tenuto conto della disciplina da ultimo introdotta dall'Autorità in ordine alla misura d'utenza;

- i presupposti alla base delle eventuali istanze presentate - ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio - per il riconoscimento di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr e non già ricompresi nella Carta dei servizi;
- il rispetto da parte degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale degli obblighi posti in capo agli stessi, in particolare, in materia di validazione delle informazioni fornite dai gestori, di eventuale modifica e rettifica delle stesse secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, nonché di predisposizione e di approvazione delle proposte tariffarie di pertinenza secondo le modalità definite dall'Autorità;
- al fine di verificare la correttezza delle informazioni fornite all'Autorità e lo stato di attuazione del programma degli interventi, risulta opportuno, anche sulla base delle evidenze venute in rilievo in precedenti verifiche ispettive, prevedere la possibilità di effettuare sopralluoghi sulle opere già entrate in esercizio e/o su quelle in corso di realizzazione i cui costi sono stati considerati in sede di determinazione delle tariffe, nel rispetto dei poteri di accesso e ispezione attribuito ai funzionari dell'Autorità dalla legge 481/95 e dal D.P.R. 244/2001;
- la Direzione Sistemi Idrici ha segnalato alla Direzione Accountability e Enforcement la necessità di effettuare quattro verifiche ispettive, in materia di tariffe del servizio idrico integrato, nei confronti di gestori del SII, ovvero nei confronti di Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti definiti con legge regionale, individuati tenendo conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, dello stato delle approvazioni tariffarie nonché - alla luce delle previsioni recate dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - dello stato di consegna degli impianti e dell'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico d'ambito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare quattro verifiche ispettive, in materia di tariffe del servizio idrico integrato, nei confronti di gestori del SII, ovvero nei confronti di Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti definiti con legge regionale, individuati tenendo conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, dello stato delle approvazioni tariffarie nonché - alla luce delle previsioni recate dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - dello stato di consegna degli impianti e dell'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico d'ambito

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 4 (quattro) verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato ovvero di Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti individuati con legge regionale, da effettuare entro il 30 marzo 2018, secondo le modalità definite nel documento “*Verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato: oggetto e modalità di effettuazione*” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che, nell'ambito delle verifiche ispettive effettuate presso gestori del servizio idrico integrato, le richieste di informazioni e i controlli possano essere estesi agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale per quanto attiene ai compiti attribuiti ai medesimi da parte della regolazione idrica;
3. di prevedere che, nel corso delle verifiche ispettive presso Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti, le richieste di informazioni e i controlli possano essere estesi ai gestori del SII, tenuto conto che gli stessi trasmettono agli Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti individuati con legge regionale i dati e le informazioni necessari per il calcolo della tariffa;
4. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 4;
6. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio di riferimento;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni